



San Marino 10/04/2012

Prot. n° 20 84/ D.1

A tutte le ditte incaricate

- Loro Sedi-

Oggetto: procedura ai fini della autorizzazione per il “piano di lavoro” per attività di rimozione dell’amianto

Ai fini della presentazione e successiva valutazione dei piani di lavoro per attività di cui all’articolo 6 della legge 28 giugno 2005 n.94 e del relativo parere di competenza, si precisa quanto segue:

1. Il piano di lavoro per attività di rimozione amianto deve essere presentato in duplice copia, la prima per il Direttore UOC Sanità Pubblica, la seconda per il Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro.
2. Qualora si intervenga in strutture che hanno subito crolli o danni, il piano deve essere integrato con una attestazione da parte di un tecnico abilitato circa la sicurezza statica dell’edificio stesso;
3. La documentazione di cui sopra, le eventuali integrazioni e qualsiasi documento aggiuntivo va inviato/consegnato alla Segreteria del Dipartimento Prevenzione, all’indirizzo: via La Toscana 3, 47893 Borgo Maggiore RSM; numero fax 0549 994355; mail segreteria.sia@iss.sm.
4. Entrambe le UOC esprimeranno uno specifico parere di competenza, i due pareri verranno inviati all’azienda interessata, contemporaneamente. L’inizio dei lavori di bonifica potrà avvenire solo dopo la ricezione di entrambi i pareri positivi.
5. A seguito dell’approvazione dei piani, si ribadisce l’obbligo di segnalare con precisione la data di inizio dei lavori, almeno con qualche giorno di anticipo.
6. Si rammenta che la violazione delle procedure di cui sopra, potrà essere sanzionata a norma di Legge.

Il Direttore
UOC Sicurezza sul lavoro

Dr. Claudio Muccioli

Il Direttore
UOC Sanità Pubblica

Dr. Maurizio Berardi

Pagina 1 di 1